

☰ Sulla gestione da parte dei medici di base dei casi covid19 nel setting domiciliare: i medici hanno diritto/dovere di prescrivere ciò che ritengono più opportuno.

Materia: sanità / salute

Publicato il 04/03/2021

N. 01412/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01557/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2021, proposto da

Fabrizio Salvucci, Giuseppe Giorgio Stramezzi, Riccardo Szumsky, Luca Poretti, rappresentati e difesi dagli avvocati Erich Grimaldi, Valentina Piraino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Piraino in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;

contro

Ministero della Salute, Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della nota AIFA del 9 dicembre 2020 recante "principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare" nella parte in cui nei primi giorni di malattia da Sars-covid, prevede unicamente una "vigilante attesa" e somministrazione di fans e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2021 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell'ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Quater accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'istanza cautelare, e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20.07.2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

(da www.dirittodeiservizipubblici.it)